

COMUNE DI
MASSINO VISCONTI
Provincia di Novara

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 10	
WW / Delibere / D - C - A4 - DOC	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: **APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI CON IL COMUNE DI COLAZZA**

L'anno **duemiladodici** addì **Otto** del mese di **Giugno** alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

- | | | |
|-----|------------------------------|----------------|
| 1) | AIROLDI Antonio | Sindaco |
| 2) | ROSSI Francesco | |
| 3) | RAGAZZONI Gabriele | |
| 4) | RAGAZZONI Mauro | |
| 5) | PIEMONTESI Tiziano | |
| 6) | ALBINI Maria | |
| 7) | ROSSI Michela Comazzi | |
| 8) | GALIMBERTI Alex | |
| 9) | GEMELLI Angelo | |
| 10) | BUZZI Angela | |
| 11) | MARGNINI Marco | |
| 12) | PONZIO Angelo | |
| 13) | CASTIGLIONE Raffaella | |

Pres.ti	Ass.ti
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
11	2

Totali

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Crescentini Michele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Airol di Antonio – **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 10 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco espone che, anticipando i termini imposti dal Legislatore, si intende avviare con il Comune di Colazza una collaborazione finalizzata all'esercizio associato di funzioni e servizi inizialmente incentrata sulle competenze incombenti sull'Ufficio Tecnico Comunale. La bozza di convenzione sottoposta all'esame del Consiglio Comunale è stata volutamente redatta in modo tale da garantire in sede di concreta attuazione l'elasticità necessaria ad adeguarsi alle esigenze operative che emergeranno, con riferimento sia al contesto oggettivo, sia al quadro normativo in continua evoluzione. La redazione è stata altresì improntata a consentire in futuro l'estensione della collaborazione sia sul piano soggettivo (possibilità di ammissione di altri Enti), sia sul piano contenutistico (possibilità di estensione ad ulteriori funzioni e servizi). Infatti, la predisposizione di un atto che si fosse caratterizzato per maggiore rigidità o minuziosità avrebbe garantito una minore capacità di conformazione alle variabili esigenze operative, e avrebbe altresì comportato l'esposizione al rischio di sopravvenuta inadeguatezza nel contesto di un quadro normativo che non offre la stabilità necessaria per elaborare impostazioni di dettaglio a medio-lungo termine.

La Cons. Buzzi osserva che, posta in ogni caso la necessità di attuare la gestione associata di funzioni e servizi secondo le previsioni dell'ordinamento, per una valutazione più compiuta sarebbe stato necessario disporre dei dati sulla situazione di personale e sui carichi lavorativi che sono stati utilizzati per istruire la bozza di convenzione. Non essendo in possesso di tali elementi, non si trova in condizione di esprimere un voto sufficientemente ponderato e, per questo motivo, manifesta l'intenzione del proprio Gruppo Consiliare di astenersi.

Il Cons. Gemelli evidenzia che, in un contesto di obblighi normativi che impongono l'associazionismo e di sistemi premianti per i soggetti che attuano le gestioni associate, viene naturale per il Comune di Massino Visconti muovere nuovamente il primo passo, così come è già stato nel recente passato per la Polizia Locale. Osservando che sarebbe controproducente attendere gli eventi e subirli, invita a "tracciare il solco".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, con le quali stabiliscono i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- L'art. 21 comma 3 della Legge 5 maggio 2009 n. 472 individua provvisoriamente le funzioni fondamentali degli Enti Locali:
 - a) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
 - b) Funzioni di polizia locale;
 - c) Funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
 - d) Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - e) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
 - f) Funzioni nel settore sociale

- L'art. 14 - commi 25-31 - del Decreto Legge 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 impone ai Comuni di minore dimensione, tra i 1000 e 5000 abitanti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali;

Verificato che i Comuni di Colazza e Massino Visconti esercitano già in forma associata le funzioni di polizia locale e del settore sociale e che, in base alla normativa vigente, il Comune di Massino Visconti (popolazione superiore a 1000 abitanti) ha l'obbligo di esercitare in forma associata tutte le sei funzioni fondamentali entro settembre 2013 mentre il Comune di Colazza (inferiore a 1000 abitanti) ha l'obbligo di esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici ad esso spettanti nei termini che saranno stabiliti da Legge Regionale;

Considerato che i Comuni di Colazza e Massino Visconti presentano uniformità territoriale e omogenee condizioni economiche e sociali, e che pertanto la gestione associata di servizi e funzioni comporterà vantaggi in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

Ritenuto pertanto di stipulare apposita convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di viabilità e trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente e, parzialmente, funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Essendo undici i Consiglieri presenti, di cui sette votanti, con voti favorevoli sette, nessun voto contrario e quattro astenuti (Buzzi, Castiglione, Margnini e Ponzo, per la motivazione espressa in narrativa);

DELIBERA

Di gestire in forma associata con il Comune di Colazza le funzioni di viabilità e trasporti, gestione del territorio e dell'ambiente e, parzialmente, funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo;

Di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare il Sindaco alla stipula della Convenzione.

REPUBBLICA ITALIANA
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO
DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

L'anno il giorno del mese di

Tra

- 1) il Comune di Massino Visconti, rappresentato dal Sindaco Antonio Airoidi, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione consiliare n. ____ del ____;
- 2) il Comune di Colazza, rappresentato dal Sindaco Ileana Sbalzarini, autorizzata alla stipulazione del presente atto con deliberazione consiliare n. ____ del ____;

Premesso che:

- l'art. 21, comma 3, della Legge 5 maggio 2009, n. 42, individua provvisoriamente le seguenti funzioni fondamentali degli Enti Locali:
 - a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della L. 42/2009;
 - b) funzioni di polizia locale;
 - c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
 - d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonchè per il servizio idrico integrato;
 - f) funzioni del settore sociale.
- l'art. 14, commi 25-31 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, impone ai Comuni di minore dimensione, tra 1.000 e 5.000 abitanti, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali, incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;
- i commi 26 e 27 del citato art. 14 considerano obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le funzioni individuate dall'art. 21, comma 3, della citata L. 42/2009;
- i Comuni contraenti già esercitano in forma associata le funzioni di polizia locale (lett. a) e quelle del settore sociale (lett. f), in adempimento all'obbligo di cui all'art. 14, comma 31, lettere a) e b), del D.L. 78/2010, la cui scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2012 dall'art. 29, comma 11, del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 14;

- il Comune di Massino Visconti, superiore a 1.000 abitanti, ha l'obbligo di esercitare in forma associata tutte le sei funzioni fondamentali entro il 30 settembre 2013, mentre il Comune di Colazza, inferiore a 1.000 abitanti, ha l'obbligo di esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici ad esso spettanti nei termini che saranno stabiliti dalla Legge Regionale;
- l'esercizio associato delle funzioni può assumere le seguenti forme:
 - a) con Convenzione (ex art. 30 del TUEL);
 - b) mediante Unione di Comuni (ex art. 32 TUEL).

Considerato che:

- la Convenzione è uno strumento flessibile e facilmente adattabile al variare delle circostanze di fatto e dei contesti operativi, nonché alle innovazioni tecnologiche ed organizzative e, pertanto, risulta più congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, salvaguardando nel contempo le identità locali;
- il comma 2 dell'art. 30 del TUEL prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproci;
- la convenzione è approvata con deliberazione consiliare e non prevede organi e indennità;
- tra gli enti aderenti è individuato un ente capofila che, normalmente, svolge le funzioni di coordinamento, organizzazione, verifica, rendicontazione, ecc;
- la convenzione può essere di tipo "aperto", con possibilità per altri enti di aderire in un secondo momento.

Considerato altresì:

- che i Comuni di Colazza e Massino Visconti presentano uniformità territoriale e tessuto sociale ed economico omogeneo;
- che i predetti Enti hanno collaudata abitudine alla collaborazione e intendono implementare la promozione e l'incentivazione di tali rapporti al fine di ottimizzare le risorse e migliorare i servizi all'utenza, ricercando, tramite forme di integrazione, il miglior rapporto possibile tra efficienza, efficacia ed economicità dei servizi ed uniformando le procedure operative ed amministrative;
- che in particolare intendono avvalersi reciprocamente delle dotazioni umane, strumentali e tecniche di cui dispongono per svolgere funzioni e servizi in economia, nonché per l'espletamento – all'occorrenza ed in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo di provvedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante Centrale di Committenza – di procedure per l'acquisizione di beni e servizi quale strumento di semplificazione e conseguimento di economie di scala;
- che le predette Amministrazioni concordano sulla necessità che la presente Convenzione si ispiri a criteri di flessibilità e adeguatezza in relazione alle specifiche caratteristiche ed esigenze dei singoli Enti, al fine di perseguire

- in ogni caso il miglior interesse senza inutile aggravio di procedure;
- che la collaborazione riguarda precipuamente lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere “d” (viabilità e trasporti), “e” (gestione del territorio e dell’ambiente) e, parzialmente, “a” (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo) dell’art. 21, comma 3, della L. 42/2009;
 - che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’ambito di azione si espletterà per i seguenti Servizi:
 - 1.02 limitatamente alla costituzione e gestione della Centrale di Committenza;
 - 1.03 per quanto riguarda il “Controllo di Gestione” e “Provveditorato”;
 - 1.05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”;
 - 1.06 “Ufficio Tecnico”;
 - 1.07 “Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico”;
 - 1.08 “Altri servizi generali”;tutti i Servizi della Funzione 8 (viabilità e trasporti);
tutti i Servizi della Funzione 9 (gestione del territorio e dell’ambiente);

Ritenuto:

- di disciplinare con successivi specifici accordi (anche ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la puntuale regolamentazione di dettaglio dell’organizzazione della gestione in forma associata delle singole materie sottese all’atto convenzionale.

Tra i summenzionati enti si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – FINALITÀ

1. Con la presente convenzione le Parti definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro per la realizzazione dei sotto enucleati obiettivi:

- migliorare l’analisi del fabbisogno ed offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
- gestire più incisivamente i problemi complessi che eccedono i ristretti ambiti comunali;
- consentire la più agevole soluzione delle problematiche attraverso la cooperazione tra gli Enti e la migliore gestione del personale;
- realizzare uniformità di servizi, nonché migliore accessibilità e qualità dei medesimi;
- favorire la valorizzazione delle competenze;
- favorire la semplificazione dei processi amministrativi, in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
- realizzare, a regime e per un ampio ventaglio di servizi, economie di scala senza gravare gli Enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;

- accedere a risorse finanziarie pubbliche e private ad hoc.

ART. 2 - ENTI PARTECIPANTI

1. Gli Enti stipulanti individuano quale soggetto Capofila il Comune di Massino Visconti, che accetta.
2. Al fine di favorire l'estensione dei servizi e di ottenere le maggiori economie di scala, si conviene che la presente convenzione sia aperta all'adesione di tutti i Comuni interessati, previa approvazione della stessa con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli, assumendone tutti gli obblighi.

ART. 3 - OGGETTO

1. Quanto concordato con la presente convenzione vale a disciplinare l'esercizio associato delle seguenti Funzioni e Servizi, ferma restando la possibilità di estensione della collaborazione:
 - a) costituzione e gestione della "Centrale di Committenza";
 - b) "Controllo di Gestione" e "Provveditorato" (Servizio 3 della Funzione 1);
 - c) "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" (Servizio 5 della Funzione 1);
 - d) "Ufficio Tecnico" (Servizio 6 della Funzione 1);
 - e) "Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico" (Servizio 7 della Funzione 1);
 - f) "Altri servizi generali" (Servizio 8 della Funzione 1);
 - g) tutti i Servizi della Funzione 8 "Viabilità e trasporti";
 - h) tutti i Servizi della Funzione 9 "Gestione del territorio e dell'ambiente";
2. Resta fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile da parte di tutti gli Enti partecipanti.

ART. 4 - DISCIPLINA DI FUNZIONI E SERVIZI

1. Le parti riconoscono la necessità di disporre di univoci criteri concernenti la gestione dei Servizi e delle Funzioni, sui quali improntare regolamenti, carte dei servizi, disciplinari e in genere quanto riguarda la gestione dei Servizi, l'esercizio delle Funzioni e, possibilmente, la determinazione dei livelli tariffari.
2. La definizione delle linee di programmazione che determinano standard di servizio e di funzioni avviene mediante Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.
3. In attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, gli aspetti organizzativi della gestione associata nelle singole materie sono fissati in appositi Accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Gli Accordi citati regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa, gli aspetti gestionali esecutivi nonché le modalità per la gestione delle informazioni agli utenti (anche designando un referente a tale scopo nei Comuni firmatari).
4. Gli Enti convenzionati aderiscono di volta in volta ai diversi Accordi secondo le loro esigenze.
5. Non sono previsti beni o strutture particolari per l'espletamento della presente convenzione, salvo quelli che di volta

in volta siano previsti dai citati Accordi e che, in caso di recesso o scioglimento, sono valutati e suddivisi fra gli Enti associati in base al loro valore d'acquisto.

ART. 5 - CONFERENZA DEI SINDACI E UFFICIO UNICO

1. I Comuni firmatari concordano di istituire una Conferenza dei Sindaci. La conferenza dei Sindaci, è competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e servizi, per i bilanci di spesa e la loro rendicontazione, per la verifica e il controllo nonché per l'approvazione degli Accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune Capofila ed il suo funzionamento si ispira alla massima semplicità ed in formalità.
2. Nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci.
3. Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci sono pubblicate sul sito del Comune capofila e sono trasmesse ai Comuni associati.
4. La Conferenza dei Sindaci stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dei propri lavori.
5. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione delle linee programmatiche.
6. E' costituito l'“Ufficio unico” preposto alle funzioni amministrative per il funzionamento della Convenzione. Esso predispone tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti, ivi compresi gli Accordi che disciplinano l'organizzazione della gestione in forma associata delle singole materie.
7. All'Ufficio unico compete ogni altro adempimento, direttamente o indirettamente, connesso e/o derivante per l'esecuzione delle finalità della presente convenzione.

ART. 6 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2015, salvo diversa disposizioni di legge o diverso accordo di tutti i Comuni firmatarie e fatti salvi gli esiti della revisione di cui al successivo punto.
2. Le parti firmatarie concordano di sottoporre a revisione periodica il testo della presente Convenzione; nelle more della revisione rimane in vigore il testo vigente.

ART. 7 - RECESSO, SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO CONVENZIONALE

1. È possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo, fermi restando gli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione ovvero dei singoli Accordi.
2. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dal Capofila, la convenzione conserva la propria validità solo se gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente Capofila.

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI

1. I rapporti di carattere finanziario tra gli Enti partecipanti sono improntati ai principi di effettività e correttezza.

2. La Conferenza dei Sindaci stabilisce, anche nell'ambito degli Accordi ex art. 15 della L. 241/1990, la disciplina di dettaglio dei rapporti finanziari.

ART. 9 - ALTRI RAPPORTI

1. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni firmatari è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza dei Sindaci.

ART. 10 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione

ART. 11 - ESENZIONE PER BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e del decreto ministeriale 20 agosto 1992.

2. La presente Convenzione non è soggetta ad obbligo di registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dai Segretari Comunali degli Enti primi contraenti e da questi ultimi medesimi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà e sottoscritto.

Comune di Massino Visconti

Comune di Colazza

Data

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: Airoidi Antonio

Il Segretario Comunale
F.to: Crescentini Michele

N. 4388 Reg. Pubbl.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito Web istituzionale di questo Comune dal 27.6.10, 2012.... a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

.....27.6.10, 2012, li

Il Messo Comunale
F.to: Buzzi Maria

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs n. 267/2000)
- ☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to: Crescentini Michele

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

.....,li

Il Funzionario incaricato